



COMUNE DI LIVORNO
Unità Organizzativa Demanio

File: ordinanza balneare 2010 copia.doc

AREA ECONOMICO FINANZIARIA – UNITA' ORGANIZZATIVA DEMANIO

IL DIRIGENTE UNITA' ORGANIZZATIVA DEMANIO

Ordinanza per la balneazione n° **69407** dell'**1.07. 2010**

Ritenuto necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare lungo il litorale del Comune di Livorno per assicurare la compatibilità dei comportamenti e la serena fruizione del Demanio Marittimo;

Visti gli articoli, 30, 45 bis, 68, 1161, 1164, 1174, del Codice della Navigazione e gli articoli 27, 28, 59, 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

Vista la Legge 15.3.97, n° 59 relativa al conferimento di funzioni e compiti agli Enti Locali per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto il D. Lgs n° 112 del 31.3.1998 come novellato dall'art. 9 della Legge 16 marzo 2001 n° 88 che ha operato il conferimento alla Regioni e agli altri Enti locali delle funzioni amministrative inerenti il rilascio delle concessioni sui beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia, con esclusione dei porti e delle aree di preminente interesse ;

Vista la Legge Regione Toscana n° 88 del dell'1.12.1998 come modificata dalla Legge regionale n° 66 del 9.11.2009 che ha disposto il conferimento ai Comuni delle funzioni amministrative sul demanio marittimo di competenza regionale;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n° 3 "modifiche al titolo V parte seconda della Costituzione";

Viste le Circolari serie I n. 10, 12, 22, rispettivamente in data 7.5.1994, 20.5.1994 e 10.4.1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del Demanio Marittimo e Porti;

Vista la Circolare serie I n° 120 del 24.5.2001 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Unità di Gestione delle Infrastrutture per la navigazione ed il Demanio marittimo;

Preso atto del dispaccio n° 34660 in data 7 aprile 2006 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto recante disposizioni in materia di riparto delle competenze tra le Autorità Marittime e gli Enti Territoriali locali in materia di disciplina delle attività balneari e di prescrizioni

concernenti la regolamentazione degli aspetti di sicurezza e del servizio di salvamento;

Considerato che il servizio di salvamento si configura come elemento di gestione delle aree demaniali marittime e come tale costituisce specifico obbligo che l'Ente concedente può imporre con pertinenti clausole inserite nel titolo concessorio nei confronti dei soggetti concessionari o con specifica ordinanza;

Vista la Legge Regionale 23.03.2000 n° 42, T.U. delle Leggi Regionali in materia di turismo modificata e integrata con Legge Regionale 17.1.2005 n° 14;

Visto il Regolamento di attuazione del Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di Turismo emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 18/R del 23/04/2001;

Vista la Legge 25.08.1991 n° 284 "Liberalizzazione dei prezzi del settore turistico e interventi di sostegno alle imprese turistiche";

Visto il Decreto del Ministero del Turismo e dello spettacolo in data 16.10.1991 relativo alla liberalizzazione delle tariffe;

Visto il Decreto Legislativo 31.03.1998, n° 114 inerente la riforma della disciplina relativa al settore commercio a norma dell'articolo 4, comma 4 della Legge 15.3.1997 n° 59 ;

Vista la Legge Regionale 7.02.2005 n° 28 e successive modifiche e integrazioni, testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazioni di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti;

Visto il decreto legislativo 26 marzo 2010 n° 59 relativo alla attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

Vista la Legge Regionale 3.01.2005 n° 1 "norme per il governo del territorio", come modificata dalla Legge Regionale n° 66 del 9.11.2009;

Visto il D.P.G.R. del 9 aprile 2003, n. 20/R – Modifica al regolamento regionale emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 aprile 2001, n. 18/R;

Vista la Legge 4.12.1993 n. 494 "Conversione in legge con modificazioni del D.L. 5.10.93 n. 400" recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime come novellata dalla legge 27.12.2006 n° 269 (legge finanziaria) art.li 250/258;

Vista la Legge 5.02.1992, n. 104 relativa all'assistenza, all'integrazione e ai diritti delle persone diversamente abili;

Visto il Decreto legislativo 5.2.1997 n. 22 di attuazione Direttive CEE in materia di smaltimento rifiuti;

Vista la Legge 11.05.1999, n 152 e successive modifiche ed integrazioni recante:
"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 258"

Rilevata la specifica competenza dell'ARPAT relativa al campionamento delle acque di balneazione dei Punti Carta interessati ed individuati nel tratto della costa del Comune di Livorno, così come previsto dal D.P.R. 470/82 e la competenza della Regione Toscana in materia di

individuazione delle zone idonee alla balneazione, come evidenziato nel Decreto regionale n. 7277 del 7.12.2004 e considerato che, comunque, i limiti alla balneazione stessa non sono oggetto della presente ordinanza;

Considerato che la balneazione è in ogni caso vietata nelle zone del territorio comunale adibite a :

- transito e sosta del naviglio;
- corridoi di atterraggio opportunamente segnalati, in conformità alle prescrizioni contenute nella ordinanza della Capitaneria di Porto del Circondario Marittimo di Livorno n° 43/2009;

Visto l'art. 83 del D.P.R. n° 320 dell'8.02.1954 "regolamento di polizia veterinaria" nonché la ordinanza del Ministero della Salute del 3.03.2009 che disciplinano le modalità di conduzione dei cani nei locali pubblici e nei luoghi aperti al pubblico;

Vista la Legge Regione n° 59 del 20 ottobre 2009 "norme per la tutela degli animali" e la circolare applicativa della Direzione Generale Diritto alla Salute prot. n° 64104 dell'8.03.2010;

Visto il D.P.R. n° 470 del 8 giugno 1982 modificato dalla Legge 29.12.2000 n. 422, inerente le disposizioni degli adempimenti degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea – Legge comunitaria 2000;

Visto il Decreto Legislativo 267/2000 che disciplina le leggi in materia di ordinamento degli Enti locali;

Visto il D.P.C.M. 12.10.2000 di trasferimento di risorse dallo Stato alle Regioni ed Enti Locali per l'esercizio delle funzioni amministrative sul demanio marittimo;

Vista la Disposizione del Sindaco n. 68369 del 31.07.2009 relativa al conferimento degli incarichi dirigenziali;

PREMESSO

- che le norme specifiche per la disciplina dell'esercizio delle attività balneari per gli aspetti connessi all'allestimento dei servizi di salvataggio e di primo soccorso, alla sicurezza per la balneazione dei frequentatori delle spiagge, alla regolamentazione dell'uso degli specchi acquei lungo il litorale del Circondario Marittimo di Livorno sono emanate dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Livorno

Viste, pertanto, e richiamate le vigenti ordinanze della Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Livorno, rispettivamente, n° 42/2007 in materia di limiti di navigazione e n° 43/2009 in materia di sicurezza balneare, da considerarsi connesse e complementari al presente provvedimento rivolto a disciplinare l'utilizzo del demanio marittimo rientrante nella competenza amministrativa e territoriale del Comune di Livorno;

RILEVATO

- che la legge n° 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria), ai commi 251 lettera e) e 254, stabilisce:
 1. l'obbligo per i concessionari di garantire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l'area compresa nella concessione, anche al fine di balneazione,
 2. il vincolo per gli Enti Locali, nel predisporre i piani di utilizzazione del demanio marittimo, a

individuare un corretto equilibrio tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili nonché a individuare le modalità e la collocazione dei varchi necessari al libero transito per il raggiungimento della battigia, anche ai fini della balneazione,

DATO ATTO

- che, come puntualizzato nel parere formale espresso dall'Ufficio di Gabinetto della Vice Presidenza del Consiglio dei Ministri rilasciato in data 17.05.2007 prot. n° 0001414, il quadro normativo risultante dai citati commi della legge n° 296/2006 (Legge Finanziaria), si limita a porre a livello di legislazione primaria quanto già diffusamente oggetto di normazione secondaria, e risponde principalmente alla ratio di garantire un rapporto equilibrato tra le aree concesse a soggetti privati e gli arenili liberamente fruibili,
- che, pertanto, in considerazione delle peculiarità morfologiche della costa livornese che non ha una connotazione uniforme ed è prevalentemente di libero accesso, delle caratteristiche edificative e strutturali degli insediamenti balneari nonché del garantito equilibrio tra aree in concessione e aree libere di balneazione, non si ravvede la esigenza di imporre ai gestori degli stabilimenti balneari il vincolo di consentire il libero attraversamento delle aree in concessione in quanto aree demaniali edificate e circoscritte che risultano prive di prospicienti arenili e di linea di battigia riservata all'attraversamento e al transito;

Tutto ciò visto, ritenuto e considerato,

ORDINA

Articolo 1

Disposizioni Generali

La stagione balneare è compresa tra il 1 maggio ed il 30 settembre.

L'attività delle strutture balneari deve iniziare improrogabilmente entro il 15 giugno e terminare non prima del 20 settembre.

Art. 2

Prescrizioni sull'uso delle spiagge e delle aree demaniali liberamente accessibili per la balneazione

Sulle spiagge e nelle altre aree demaniali marittime liberamente accessibili per la balneazione del Comune di Livorno, **E' VIETATO:**

- alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia. Per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiate a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione realizzata dall'Amministrazione comunale ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari;
- lasciare unità nautiche in sosta qualora ciò comporti intralcio al sicuro svolgimento dell'attività balneare, ad eccezione di quelle destinate alla locazione, purché i titolari siano provvisti di concessione demaniale marittima, o alle operazioni di assistenza e salvataggio;
- lasciare, oltre il tramonto, sulle spiagge libere, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate;
- occupare con ombrelloni, sdraio, sedie, sgabelli, teli, ecc.. nonché mezzi nautici, ad eccezione di quelli di soccorso, la fascia di metri 5 dalla battigia, destinata esclusivamente al libero transito con divieto di permanenza esclusi i mezzi nautici di soccorso. Detto divieto si estende anche ai retrostanti arenili in concessione, appositamente attrezzati e riservati ai clienti degli stabilimenti

balneari;

- campeggiare, bivaccare, effettuare insediamenti occasionali ovvero occupare con tende o altri mezzi tali spazi;
- transitare e/o sostare con qualsiasi tipo di veicolo o mezzo mobile, ad eccezione di quelli destinati alla pulizia delle spiagge; il divieto di sosta è esteso anche alle zone demaniali retrostanti qualora sia intralciata la viabilità o sia impedito l'accesso al mare o agli stabilimenti balneari. Dal divieto sono esclusi i mezzi motorizzati utilizzati da diversamente abili atti a consentire autonomia nei loro spostamenti;
- praticare qualsiasi gioco (per esempio il gioco del pallone, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocimento all'igiene dei luoghi. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti. Detti giochi possono essere praticati nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari;
- condurre o far permanere i cani senza uso del guinzaglio, salvo nelle spiagge appositamente attrezzate e segnalate dove i cani possono muoversi liberamente sotto la sorveglianza del responsabile. Pertanto, in tutte le aree demaniali di libero accesso i proprietari o detentori sono tenuti a condurre il cane al guinzaglio. Il guinzaglio deve essere di misura non superiore a m. 1,50. L'accompagnatore deve essere munito di museruola da applicare al cane in caso di rischio per la incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti, nonché disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni solide che è tenuto a raccogliere. In ogni caso si deve assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali, evitando che possa creare disturbo o danno alcuno. Non occorre, nei limiti delle suddette prescrizioni, alcuna specifica autorizzazione per l'accesso ai cani guida che accompagnano i non vedenti e per i cani brevettati da salvataggio. L'addestramento di questi ultimi non può essere effettuato sulle spiagge nel corso della stagione balneare; Permane il divieto per gli altri animali.
- tenere il volume della radio, juke-box, mangianastri ed in genere apparecchi a diffusione sonora, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica, detto divieto si estende anche alle discoteche esistenti sul demanio marittimo;
- esercitare attività quali attività promozionali, scuole di nuoto, di vela, di windsurf, sci nautico, organizzare manifestazioni nautiche, senza le autorizzazioni previste dalle normative vigenti in materia;
- gettare in mare o lasciare nelle cabine o sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
- distendere o tingeggiare reti;
- introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- effettuare pubblicità sia sulle spiagge che nello specchio acqueo riservato ai bagnanti, mediante distribuzione e/o lancio anche a mezzo di aerei, di manifestini ovvero altro materiale.

Art. 3

Disciplina delle aree in concessione per la gestione di strutture balneari

3.1) Disciplina generale degli arenili attrezzati per la posa in opera di ombrelloni, lettini e sdraio

Le strutture balneari sono aperte al pubblico almeno dalle ore 09.00 alle ore 20.00. Per quanto riguarda l'apertura dei servizi commerciali ed accessori essa è consentita sulla base delle normative vigenti.

I concessionari o gestori di strutture balneari prima dell'apertura al pubblico devono esporre in luoghi ben visibili agli utenti copia della presente Ordinanza; inoltre, all'esterno dello stabilimento balneare deve essere esposta in modo ben visibile l'insegna con la denominazione.

Il concessionario o gestore dovrà curare la perfetta manutenzione e pulizia delle aree in concessione e dello specchio acqueo antistante. I materiali di risulta dovranno essere sistemati in appositi contenitori chiusi, in attesa dell'asporto da parte degli operatori addetti.

Fatto comunque salvo il divieto di intralciare la circolazione dei bagnanti, le distanze tra i paletti dei punti ombra saranno, ove possibile, di metri 3 tra le file e metri 2,50 tra paletti della stessa fila. In

ogni caso non potranno essere inferiori a metri 2,50 tra le file e metri 2 tra i paletti della stessa fila. Per punto ombra si intende la superficie riparata dal sole e dotata di almeno una sedia a sdraio. Eventuali tende e simili corrispondono a più punti ombra in relazione alla loro superficie.

Lo stabilimento balneare deve possedere i requisiti minimi stabiliti dalla legge, ovvero un numero di cabine pari al dieci per cento del numero dei punti ombra (ombrelloni, tende e simili).

Le zone concesse possono essere recintate - fatta salva la fascia dei 5 metri dalla battigia - con sistema di paletti a giorno (paletti in legno e cima festonata) di altezza non superiore a metri 1,30, che non impedisca, in ogni caso la visuale del mare.

Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso gratuito al mare da parte dei soggetti diversamente abili e di un loro accompagnatore, anche con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la loro mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale plastico o ligneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Allo stesso fine detti percorsi potranno congiungere aree limitrofe in concessione, previa semplice comunicazione all'Amministrazione comunale e dovranno comunque essere rimossi al termine della stagione balneare.

Per le spiagge libere, libere attrezzate, o comunque nell'esercizio delle attività commerciali in prossimità degli arenili è stabilito in linea di principio il divieto di utilizzo di w.c. chimici. Tuttavia, detto utilizzo è consentito in via transitoria per la corrente stagione balneare, a condizione che i servizi igienici citati siano oggetto di costante pulizia, sanificazione e svuotamento almeno una volta alla settimana.

3.2) Disciplina particolare per gli stabilimenti balneari.

Oltre a quanto previsto al punto precedente, anche in riferimento all'accesso gratuito al mare delle persone diversamente abili e di un loro accompagnatore, l'esercizio degli stabilimenti balneari è subordinato ai seguenti adempimenti del concessionario:

- presentazione della dichiarazione di inizio attività (D.I.A.), salvo verifica da parte del Comune dei requisiti di onorabilità e professionalità, conformemente a quanto stabilito dalla Legge regionale n° 28 del 7.02.2005 come modificata dalla Legge regionale n° 34 del 5.06.2007,
- presentazione della comunicazione ai sensi dell'art. 8 del regolamento (CE) n° 852/2004.

Ogni stabilimento balneare deve essere dotato di idonee sistemazioni antincendio, nel rispetto della vigente normativa in materia ed in funzione delle attività specificamente svolte. Dovrà essere garantita la presenza di un estintore portatile ogni venticinque metri lineari di fronte cabine o frazione di venticinque metri e comunque la presenza di almeno due estintori per ciascun stabilimento.

I servizi igienici per i diversamente abili di cui alla Legge n. 104/92, devono essere dotati di apposita segnaletica riportante il previsto simbolo internazionale ben visibile al fine di consentire la loro immediata identificazione.

E' vietata l'occupazione delle cabine per il pernottamento o per altre attività che non siano attinenti alla balneazione, quali, in particolare, cucinare ed accendere fuochi, con l'esclusione di eventuali locali di servizio appositamente autorizzati. I concessionari devono controllare le installazioni, prima della chiusura serale, per accertare l'assenza di persone nelle cabine.

A parziale deroga del disposto dell'articolo 2 della presente ordinanza, l'eventuale posizionamento di campi di pallanuoto, compatibilmente con le altre esigenze di sicurezza e di destinazione delle aree interessate ed ove non vi sia occupazione permanente degli specchi acquei, può essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale.

Con le stesse formalità indicate al punto precedente possono essere posizionate, in ore diurne, piattaforme galleggianti prendisole.

3.3) Requisiti igienico-sanitari minimi negli stabilimenti balneari.

Le cabine e gli spogliatoi comuni e le attrezzature, gli arredi ed i locali in cui si svolge l'attività devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione e pulizia, tale da assicurarne la funzionalità.

Tutta l'area dello stabilimento balneare a disposizione degli ospiti, compresi gli arenili, deve essere mantenuta in buono stato di manutenzione e pulizia, tale da assicurarne la funzionalità.

La sabbia deve essere naturale e, se importata, dovrà essere accompagnata da certificato di provenienza. In particolare le pavimentazioni dovranno essere quotidianamente lavate, la sabbia degli arenili dovrà essere setacciata e rivoltata al termine di ogni giornata.

I servizi igienici e le docce devono essere provvisti di adeguato ricambio d'aria naturale o meccanico, dotati di distributori di sapone, asciugami monouso o del tipo ad insufflazione d'aria e carta igienica.

Tutti gli scarichi derivanti dai servizi igienici, docce comprese, dovranno depositare in pubblica fognatura.

Qualora siano presenti docce non recapitanti in fognatura, è consentito lo scarico a mare previo sistema di captazione del materiale grossolano; in tale situazione è vietato l'uso di sapone e shampoo.

Le docce dovranno essere approvvigionate con acqua potabile.

I servizi igienici e le docce dovranno essere mantenuti in buono stato di manutenzione, pulizia e sanificazione tale da assicurarne la funzionalità durante l'orario di esercizio dello stabilimento balneare.

A tale scopo dovranno essere utilizzati prodotti disinfettanti a base di cloro attivo o altri equivalenti.

I depositi dell'acqua potabile, qualora presenti dovranno essere puliti e disinfettati prima dell'apertura dello stabilimento e tale operazione dovrà essere debitamente certificata.

Tutti i servizi (lavabi, docce, lava piedi) dovranno essere approvvigionati con acqua potabile.

Le piscine dovranno essere provviste di adeguato impianto di clorazione, filtrazione e ricircolo; l'ingresso dovrà avvenire tramite passaggi obbligati con doccia e/o lava piedi.

Il cloro residuo in vasca dovrà essere mantenuto a valori compresi tra 0,4 e 0,8 ppm.; con cadenza oraria dovrà essere rilevato ed annotato il tenore del cloro residuo libero in vasca.

In ogni stabilimento balneare, in aggiunta alle dotazioni sanitarie previste nell'Ordinanza della Capitaneria di Porto, dovrà essere allestita una cassetta di pronto soccorso contenente i materiali prescritti dalla Azienda Sanitaria Locale.

E' vietato effettuare operazioni di manutenzione e pulizia sulle imbarcazioni ed i natanti ormeggiati negli specchi d'acqua all'interno degli stabilimenti balneari.

3.4) Misure per la sicurezza balneare

I concessionari di strutture balneari sono tenuti, nello svolgimento delle loro attività, a rispettare le prescrizioni contenute nella vigente ordinanza sulla sicurezza balneare della Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Livorno in merito agli orari previsti per il servizio di sorveglianza, alle dotazioni, alla segnaletica, al materiale di pronto soccorso etc. Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente provvedimento deve farsi riferimento alle disposizioni contenute nella citata ordinanza della Capitaneria di Porto.

3.5) Accesso dei cani alle strutture balneari

I gestori possono adottare misure limitative all'accesso dei cani previa comunicazione al Sindaco ai sensi degli articoli 19 e 21 comma 4 della legge regionale n° 59 del 20.10.2009, e dandone informazione alla clientela. Qualora i concessionari non intendano adottare misure limitative e pertanto non abbiano provveduto alla preventiva comunicazione al Sindaco, i conduttori sono comunque tenuti ad attenersi alle prescrizioni di cui all'art. 2 del presente atto.

Art. 4

Disciplina del commercio al dettaglio su aree demaniali marittime.

La disciplina relativa al settore commercio è contenuta nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e nella legge regionale 7.02.2005 n° 28 come modificata dalla legge regionale n° 34 del 5.07.2007 "Testo unico in materia di commercio" ivi compreso quello esercitato su aree demaniali marittime, da intendersi come l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché di vendita di merci al dettaglio su area pubblica in forma itinerante.

L'esercizio del commercio in forma itinerante nelle aree demaniali marittime è consentito esclusivamente a imprese in regola con le norme che regolano l'esercizio di tale attività. Le modalità di accesso al demanio marittimo per l'esercizio dell'attività, ai sensi della Circolare del

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 131, serie I, del 6.06.02, sono disciplinate dall'Amministrazione comunale.

L'esercizio del commercio itinerante di prodotti del settore alimentare su aree demaniali è soggetta al rispetto delle disposizioni previste dal D.P.G.R. n° 40/R del 2006 e in ogni caso al rispetto delle vigenti norme igienico sanitarie.

ART. 5

Disposizioni finali

La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari o dei gestori in un luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione estiva.

E' fatto l'obbligo a chiunque di osservarla ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria ed a chiunque competa, sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza, la quale sostituisce ed abroga la n. 37105 emanata da questa Amministrazione comunale in data 09.05.2006

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito e salve, in tal caso, le eventuali maggiori responsabilità loro derivanti da tale comportamento, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, del Codice della Navigazione e dell'art. 39 della Legge 11 febbraio 1971 n. 50 sulla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale. Resta salva l'applicazione, da parte degli organi competenti, di tutte le altre sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge o norme regolamentari.

La presente Ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ed a mezzo stampa e ne sarà data comunicazione al Ministero della Sanità, al Ministero dell'Ambiente, alla Regione Toscana Dipartimento Politiche Territoriali e Ambientali, all'A.R.P.A.T. di Livorno, all'A.S.L. n. 6, alle Forze di Polizia presenti sul territorio, i Comuni di Collesalveti e Rosignano Marittimo ed ai gestori degli stabilimenti balneari.

Sarà inoltre pubblicizzata mediante affissione all'Albo della Capitaneria di Porto di Livorno.

Il Dirigente
Unità Organizzativa Demanio
Dr. Maurizio Lenzi